

Come abbiamo riportato serietà e rigore

■ L'intervento del professor Alessandro Figà Talamanca, «Il maxi-emendamento è un colpo di mano. Ecco i punti deboli del testo Moratti», pubblicato sul *Riformista* del 30 settembre, richiede alcuni chiarimenti e precisazioni. L'articolo, che risponde ad altri interventi, a firma dei professori **Onofri**, Schiavone e Galli della Loggia, sul disegno di legge relativo al reclutamento e allo stato giuridico dei docenti universitari, recentemente approvato in seconda lettura dal Senato, solleva il problema della disciplina dei "requisiti minimi" per l'attivazione dei corsi di studio.

Anzitutto vorrei sottolineare che abbiamo introdotto questo strumento di monitoraggio dell'offerta formativa degli atenei già all'inizio del mio mandato per un preciso motivo: i primi risultati dell'implementazione da parte degli Atenei dei corsi di studio, sulla base della nuova architettura di sistema del cosiddetto "3 + 2", mettevano in evidenza una proliferazione davvero eccessiva dell'offerta didattica, in mancanza stridente di criteri preordinati a garantire soprattutto la qualità degli studi. Voglio ricordare che con questi provvedimenti, grazie ai quali sono stati, tra l'altro, chiusi 500 corsi, abbiamo riportato serietà e rigore nell'offerta didattica.

Ero pienamente consapevole delle diverse criticità di quella riforma realizzata dal precedente Governo: la mancanza d'interventi finanziari di sostegno; la mancata consultazione sostanziale con il mondo produttivo e, in modo particolare, la proliferazione di corsi istituiti più per gli interessi dei docenti che per gli studenti. Proprio per questo definii un quadro di indicatori di processo oggettivi, i cosiddetti "requisiti minimi", sulla base delle proposte elaborate dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario. Tale elaborazione venne poi messa a punto ed affinata con due provvedimenti che è opportuno richiamare: la Direttiva ministeriale n. 995 del 3 luglio 2003, successivamente istituzionalizzata con il decreto n. 270/04 (articolo 9) e il raccordo con la Banca Dati dell'offerta formativa.

Attualmente il complesso quadro di requisiti minimi è disciplinato dal Decreto ministeriale n. 115 del 28 gennaio 2005 e costituisce la base per l'avvio del processo di accreditamento dei corsi di studio universitari, nel rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della Dichiarazione di Bologna e del Comunicato di Bergen del maggio scorso.

Suscita pertanto forti perplessità quanto scrive Figà Talamanca, secondo il quale il disegno di legge approvato dal Senato proibisce al ministro di applicare le attuali regole sui requisiti minimi. Non riesco proprio a capire, infatti, su che cosa si fondi la sua tesi. Al contrario, è pro-

prio il caso di sottolineare con forza che il di-

